

Valdagno, 5 agosto 2020.-

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si ricorda che l'articolo 125 del DL Rilancio prevede l'assegnazione di un credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I soggetti beneficiari sono:

- esercenti attività di impresa, arte o professione non occasionali, sia in forma individuale che collettiva, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le spese agevolabili possono essere suddivise in due categorie:

- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti (nuovi o già in uso) impiegati nell'ambito di tali attività;
- quelle sostenute per l'acquisto di:
 - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - prodotti detergenti e disinfettanti;
 - dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Tale condizione risulta soddisfatta:

- qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- qualora l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, sia svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna (in questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario di lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, risultanti da fogli di lavoro interni all'azienda, aggiungendo anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. In ogni caso, l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, anche laddove le spese di sanificazione siano già previste per particolari tipi di attività (es. studi odontoiatrici o centri estetici) e quindi costituiscano spese ordinarie, indipendentemente dall'epidemia da Covid-19, le stesse risultano comunque agevolate, purché sostenute nel 2020.

Relativamente alla seconda categoria di spese agevolabili, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- per i dispositivi di protezione individuale, le relative spese sono considerate agevolabili solo in presenza della documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre quindi conservarne copia);
- sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione, quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc., sempreché siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati per tutto il 2020, indipendentemente dal fatto che, per certe categorie di attività costituiscano spese ordinarie non necessariamente legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020 (la percentuale potrebbe ridursi in base al numero delle domande presentate).

La documentazione necessaria è la seguente:

1. Copia di tutte le attestazioni di spesa: Fatture, Ricevute, ed ogni altro giustificativo di spesa con evidenziati in maniera precisa ed inequivocabile le spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione del modello dell'istanza;
2. Copia delle Contabili attestanti l'avvenuto pagamento delle Spese di cui sopra (Bonifici, assegni, ricevute per cassa, Pos, Ricevute Carta di credito);
3. Documentazione e preventivi atti a quantificare (con ragionevole accortezza) le spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione e fino al 31/12/2020.

IL CREDITO D'IMPOSTA DEVE ESSERE PRENOTATO CON APPOSITA DOMANDA TELEMATICA CHE VA INVIATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020.

LO STUDIO INVIERA' TUTTE LE DOMANDE LA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE - INVITIAMO I CLIENTI INTERESSATI A INVIARCI LA DOCUMENTAZIONE POSSIBILMENTE VIA MAIL.